

NN. 226/17, 609/17, 3944/17, 2771/16, 781/17, 1272/17, 825/16, 2011/16, 3397/16
R.G.

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile

composta da

dott.ssa Cinzia Balletti Presidente

dott. Alberto Valle consigliere

dott. Alessandro Rizzieri consigliere

visto il decreto legge 17/3/2020 n.18
visto il provvedimento del Presidente della Corte

ritenuto con riguardo alle cause iscritte a ruolo in (o comunque risalenti a) data anteriore all'anno 2019, e già fissate per la precisazione delle conclusioni, che l'ulteriore, ritardata trattazione può arrecare grave pregiudizio alle parti, risultando già decorso, o prossimo a decorrere, il termine biennale di ragionevole durata (art.111 Costituzione e 6 par.1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali 4/11/1950, ratificata con legge n.848/55); che ne vada quindi dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art.83 comma terzo, lett.a) del D.L.n.18/2020
dichiara

l'urgenza dei procedimenti su indicati;
ritenuto altresì di dar corso alla previsione di cui alla lettera h) dell'art. 83, comma settimo, del d.l. citato, individuando le modalità con cui verranno tenute le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

ritenuto pertanto quanto alle udienze fissate per la precisazione delle conclusioni che le stesse vadano regolate mediante deposito in via telematica nei termini in appresso indicati;

così dispone

l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del **16/4/2020** è tenuta mediante deposito in PCT (processo civile telematico) delle note recanti le conclusioni di ciascuna parte (anche nell'ipotesi di integrale richiamo alle conclusioni degli atti introduttivi) entro il giorno stesso dell'udienza;

salvi eventi procedurali che impongano l'adozione di diversi provvedimenti (a mero titolo esemplificativo: eventi interruttivi, mancata comparizione, richiesta congiunta di rinvio a fini transattivi, ecc.) la causa è riservata per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. all'udienza stessa, a partire dalla quale detti termini decorreranno ex art. 190 c.p.c. (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dei successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica; 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali in caso di parte appellata contumace);

in caso di mancato deposito da parte di tutte le parti delle note recanti le conclusioni, al termine dell'udienza verrà adottato il provvedimento di cui all'art. 309 c.p.c.

Venezia, 8/4/2020

